



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Decreto del Segretario Generale n. 21 del 12 Aprile 2022

OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'ING. MICHELE FERRI DELL'INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO ALLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE E TUTELA DAL RISCHIO DA ALLUVIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare la parte terza del medesimo, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”.

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’articolo 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

VISTO l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:

- al comma 1 istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della sezione I “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*” ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento*”;

previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

VISTO l'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare il comma 1 lettera a) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico delle Alpi Orientali comprende i seguenti bacini idrografici: 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

VISTO l'articolo 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui “*il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”.*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017, con cui è stata disciplinata l'attribuzione e il trasferimento del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, alle Autorità di bacino distrettuali.

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 52 del 26 febbraio 2018 e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, in cui vengono declinati i compiti di direzione, coordinamento e di controllo del Segretario Generale.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”.*

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2021, con il quale è stato nominato il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 10 giugno 2021 al n. 1522.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area Funzioni centrali Triennio 2016-2018 sottoscritto il 9 marzo 2020 e per quanto applicabili i Contratti Nazionali di Lavoro – Area VI della dirigenza enti pubblici non economici ed agenzie fiscali.

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 55 di data 28 giugno 2018 *“Inquadramento delle unità di personale dell’Autorità di bacino del fiume Adige e dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018”* che rimanda a successivi atti del Segretario Generale il nuovo assetto organizzativo dell'ente, l'individuazione dell'articolazione interna cui assegnare il personale inquadrato nei ruoli e la definizione delle funzioni da attribuire al personale dirigenziale.

VISTO il decreto segretariale n. 16 del 30 marzo 2022 con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo aggiornato nell'articolazione delle aree/direzioni/uffici e nella correlata nomenclatura al fine di renderlo più rispondente alle esigenze attuali dell'ente.

CONSIDERATO che, in base all'organizzazione così definita, la direzione Pianificazione e tutela dal rischio da alluvioni è titolare delle funzioni connesse all'implementazione della direttiva 2007/60/CE, alla pianificazione distrettuale relativa al rischio di alluvioni comprensiva di tutte le attività connesse alla promozione e gestione delle misure per la mitigazione del rischio idraulico.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 19, comma 1.

VISTO il profilo professionale dell'ing. Michele Ferri, caratterizzato da competenze tecniche altamente qualificate, corrispondenti ai requisiti richiesti per il proficuo svolgimento dell'incarico in questione vista la complessità della struttura interessata.

DATO ATTO che per le capacità professionali dell'ing. Michele Ferri, gli incarichi sin qui espletati e le positive valutazioni della performance ottenute, si ritiene di conferire allo stesso l'incarico di dirigente della direzione Pianificazione e tutela dal rischio da alluvioni per la durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipula del contratto di conferimento.

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 19, comma 1-ter del D.Lgs. n. 165/2001 *“gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo.”*

VISTA la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità resa dal dirigente ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 2013.

VISTO il decreto interministeriale del Ministro della Transizione Ecologica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 88 del 22 febbraio 2022, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

VISTO il decreto segretariale n. 17 dell'11 aprile 2022 con oggetto: *“Assegnazione delle risorse finanziarie e umane alle aree e direzioni a seguito del nuovo assetto organizzativo aggiornato approvato con decreto del Segretario generale n. 16 in data 30 marzo 2022”*.

ACQUISITO il parere preventivo di regolarità contabile a cura della Direzione Economia e Bilancio, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici *“Pareri sugli atti e modalità di presentazione”*.

DECRETA

1. Di conferire all'ing. Michele Ferri l'incarico dirigenziale della direzione Pianificazione e tutela dal rischio da alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, così come individuata per effetto del decreto del Segretario Generale n. 16 del 30 marzo 2022, per la durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipula del contratto di conferimento con collocazione nella fascia retributiva di Direzione di livello 1.
2. di stabilire che i compiti e le mansioni legate all'incarico includono le funzioni attribuite alla direzione Pianificazione e tutela dal rischio da alluvioni per effetto del proprio decreto n. 16 del 30 marzo 2022, nonché quelle che potranno essere previste da norme di legge, di regolamento e da successive disposizioni attuative del Segretario Generale;
3. di stabilire che il dirigente persegue gli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 14, comma 1^{quater}, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di dare atto che, come specificato nel decreto segretariale n. 17 dell'11 aprile 2022, gli obiettivi, programmi e progetti per il corrente anno di competenza della direzione di cui all'incarico, così come descritti nella Sezione n. 6 della Nota preliminare al bilancio di previsione 2022, saranno ulteriormente dettagliati in sede di definizione degli obiettivi gestionali 2022 da approvare con apposito decreto segretariale;
5. di dare atto che il trattamento economico da assegnare al titolare dell'incarico di funzione dirigenziale, sarà definito con il contratto di lavoro individuale da stipularsi tra il medesimo e il Segretario generale nel rispetto dei principi definiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalle clausole contenute nei vigenti contratti nazionali di lavoro;
6. di dare atto che con la stipula del contratto individuale di lavoro di cui al precedente punto cessano automaticamente gli effetti di cui al contratto di data 31 agosto 2020, rep. n. 1673.
7. di disporre la pubblicazione in elenco del presente provvedimento sul portale "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Data 12-04-2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Colaizzi

*Documento firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005*